

**PROPOSTA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ENERGIA  
RETI E AMBIENTE IN TEMA DI TRASFERIMENTO ALLA  
FISCALITÀ GENERALE DI ONERI GENERALI DI SISTEMA**

(IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 23, DELLA LEGGE DI  
BILANCIO 2023)

Proposta trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

28 settembre 2023

## **1. Il percorso di progressiva fiscalizzazione degli oneri generali di sistema**

Il traguardo M1.C2-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato “Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia, prevede, tra l’altro, di *“eliminare l’obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell’energia”*. A tale traguardo del PNRR ha dato attuazione la legge di Bilancio 2023 (legge 30 dicembre 2022, n. 197) che all’art. 1, commi 20 – 23, prevede un percorso di progressivo trasferimento a carico della fiscalità generale degli oneri generali di sistema.

Tale percorso si è avviato *“in prima attuazione”* con la *“fiscalizzazione”*, a decorrere dall’anno 2023, degli oneri connessi allo smantellamento delle centrali e impianti nucleari e per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (cd. *“oneri nucleari”*), valutati in 400 milioni di euro per il 2023 (art. 1, comma 20, L. 197/2023). Gli oneri nucleari, pertanto, non gravano più sulle bollette di famiglie e imprese dal 2023 e sono finanziati con trasferimenti dal Bilancio dello Stato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma 23 del richiamato art. 1 L. 197/2023 prevede inoltre che *“entro il 30 settembre 2023, l’ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema”*. Il presente documento contiene le proposte al Governo e le relative stime dell’Autorità, tenendo conto anche della volatilità dei prezzi dell’energia.

Nel 2022, per mitigare le forti tensioni sui prezzi energetici, il Governo ha adottato misure *straordinarie*, tra cui l’annullamento di tutte le componenti tariffarie ordinariamente utilizzate per raccogliere le risorse necessarie alla copertura degli oneri generali di sistema (elettricità e gas); il finanziamento di tali oneri è stato comunque assicurato con trasferimenti di risorse del Bilancio dello Stato a CSEA. Tuttavia, l’annullamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali elettrici e gas ha costituito una misura del tutto temporanea e rinnovata su base trimestrale: nel corso del 2023, infatti, sono state progressivamente riattivate le componenti tariffarie per gli oneri generali elettrici, mentre permangono ancora azzerate (fino al 30 settembre 2023) quelle relative agli oneri generali gas.

Una ulteriore misura straordinaria di mitigazione della crisi dei prezzi dell’energia è stato il *“rafforzamento”* del bonus sociale (elettricità e gas), che ha consentito di minimizzare l’impatto della crisi dei prezzi per i clienti finali titolari di bonus sociale, elevando la protezione per questi clienti, selezionati in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per quanto concerne il *“disagio economico”*. Come meglio illustrato nel seguito, tale misura è stata avviata dal IV trimestre 2021, è tuttora in corso (fino al 30 settembre 2023) ed è stata finanziata quasi integralmente con risorse del Bilancio dello Stato.

**A differenza delle misure straordinarie e temporanee di mitigazione della crisi dei prezzi adottate nel 2022, appena richiamate, la fiscalizzazione degli oneri nucleari disposta dalla legge di Bilancio 2023 ha carattere strutturale; lo stesso vale per la proposta avanzata nel presente documento.**

Il percorso di fiscalizzazione degli oneri generali avviato dalla legge di Bilancio 2023 risponde a un'esigenza già più volte segnalata dall'Autorità; in particolare, da ultimo con la Memoria 9 novembre 2021 n. 486/2021/I/com, l'Autorità ha presentato una propria proposta per il trasferimento strutturale alla fiscalità generale di parte degli oneri generali di sistema elettrico relativi al finanziamento degli incentivi per le fonti rinnovabili, che costituiscono la parte preponderante degli oneri generali del settore elettrico.

Infine, è opportuno richiamare brevemente anche il fatto che misure di fiscalizzazione strutturale degli oneri generali sono state adottate anche in altri Paesi dell'Unione europea: particolarmente rilevante è la misura adottata in Germania, dove il supplemento tariffario "EEG" a copertura degli oneri per le fonti rinnovabili, in precedenza raccolti tramite le bollette elettriche, è stato completamente fiscalizzato dal 1° gennaio 2023.<sup>1</sup>

## **2. Proposta di fiscalizzazione degli oneri relativi ai bonus sociali (elettricità e gas)**

L'Autorità propone che, ai fini del secondo *step* del percorso di progressiva fiscalizzazione degli oneri generali di sistema, siano individuati **prioritariamente da fiscalizzare gli oneri relativi ai bonus sociale (elettricità e gas) per la parte relativa alla disciplina di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico (e, per l'elettricità, anche in condizioni di "disagio fisico")**. Il livello dei bonus dovrebbe essere fissato, analogamente a quanto avveniva in passato prima degli interventi emergenziali di rafforzamento, in relazione a un obiettivo di riferimento di contenimento della spesa per i consumatori che ne beneficiano, fermo restando che, a fronte di prezzi particolarmente elevati, potranno comunque essere adottate misure straordinarie di rafforzamento del bonus sociale (da finanziarsi con risorse ulteriori, come avvenuto dal IV trimestre 2021).

I bonus sociali elettrico e gas sono sostanzialmente strumenti di politica sociale istituiti per alleviare il peso delle bollette sui bilanci delle famiglie in condizioni di disagio economico; ciò in considerazione del fatto che generalmente la spesa per consumi energetici grava in misura proporzionalmente maggiore sui bilanci delle famiglie a minor reddito, a causa della natura essenziale dei servizi energetici e alla limitata comprimibilità

---

<sup>1</sup> Si veda [www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/renewable-energy-sources-act-levy-abolished-2011854](http://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/renewable-energy-sources-act-levy-abolished-2011854). Si rammenta che in Germania la parte maggiore degli oneri per le rinnovabili era a carico delle famiglie.

## Allegato A

dei consumi se non attraverso misure di efficientamento energetico, che comunque richiedono investimenti iniziali negli apparecchi.

Il legislatore ha introdotto, con l'articolo 1, comma 375 della legge 266/05, attuato per il settore elettrico dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, una forma di riduzione della spesa per bollette elettriche rivolta alle famiglie in condizioni di disagio economico (valutato tramite il livello ISEE) e, limitatamente al settore elettrico, anche ai soggetti utilizzatori di specifiche apparecchiature elettromedicali di natura "salva-vita" (indipendentemente dal livello ISEE). La misura del bonus sociale è stata successivamente estesa al settore gas con il decreto-legge 185/08 (art. 3, comma 8).

I bonus sociali per disagio economico consistono in una riduzione della bolletta delle famiglie sulla base della numerosità familiare e (per il settore gas) del tipo di utilizzo del gas e, in caso di uso per riscaldamento, della zona climatica. La riduzione della bolletta è fissata per ciascuna tipologia di famiglie aventi le medesime caratteristiche, considerando un consumo di riferimento per ciascuna tipologia; tuttavia, il bonus è erogato in ragione *pro-die*, senza alcun riferimento ai consumi effettivi del singolo cliente (e nemmeno al prezzo effettivamente pagato in base all'offerta contrattuale prescelta dal cliente): in questo modo, il bonus non costituisce un incentivo implicito (e indesiderabile) a un aumento dei consumi, né altera le condizioni di convenienza nella scelta del fornitore.<sup>2</sup>

Prima delle misure straordinarie di "rafforzamento" del bonus sociale introdotte dal IV trimestre 2021, la riduzione della spesa in bolletta garantita ai titolari di bonus è stata mediamente del 30% della spesa dell'utente "elettrico tipo" al lordo delle imposte (a partire dal 2018) e del 15% della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo per il gas: a questi livelli di riduzione della spesa si riferisce il "bonus base".<sup>3</sup>

Le misure straordinarie assunte dal Governo per il "rafforzamento" del bonus sociale dal IV trimestre 2021 al III trimestre 2023 sono state implementate dall'Autorità introducendo una componente di compensazione integrativa (CCI), che si somma al "bonus base". Le componenti di compensazione integrativa sono state definite dall'Autorità, con frequenza trimestrale, con l'obiettivo di minimizzare gli incrementi previsti della spesa per i clienti titolari di bonus. L'effetto delle misure di rafforzamento è stato molto incisivo, portando la riduzione della spesa, nel trimestre di prezzi più elevati

---

<sup>2</sup> Per un quadro completo dei bonus sociali, si vedano i Rapporti annuali predisposti dall'Autorità: per il 2022, Rapporto 25 luglio 2023, n. 329/2023/I/COM ([www.arera.it/allegati/docs/23/329-23.pdf](http://www.arera.it/allegati/docs/23/329-23.pdf)); per il 2021, Rapporto 27 luglio 2022, n. 352/2022/I/com ([www.arera.it/allegati/docs/22/352-22.pdf](http://www.arera.it/allegati/docs/22/352-22.pdf)).

<sup>3</sup> Si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 per l'energia elettrica (che prevede una riduzione del 30% della spesa per energia elettrica, lordo tasse) e al decreto legge 185/05 per il gas (che prevede una riduzione del 15% della spesa gas, netto tasse).

## Allegato A

(IV trim. 22) a circa l'80% del valore “pieno” della bolletta elettrica pagato dai clienti *non* titolari di bonus (il riferimento è alla spesa dei clienti serviti in maggiore tutela).<sup>4</sup>

Dal momento che le CCI sono state aggiornate trimestre per trimestre sulla base delle previsioni di prezzo per ciascun trimestre in modo da mantenere sostanzialmente costante la spesa unitaria dei clienti con bonus ai livelli pre-crisi, non vi era stata finora necessità di aggiornare il “bonus base”; il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023 prevede che per il IV trimestre 2023 l'Autorità aggiorni il bonus base, dimensionandolo sulla base delle percentuali di protezione previste dalla normativa vigente: la riduzione della spesa pertanto sarà, dal 1 ottobre 2023, pari al 30% della spesa lordo tasse per l'energia elettrica e del 15% della spesa al netto delle tasse per il gas.

L'impatto del trasferimento alla fiscalità generale degli oneri relativi ai bonus sociali può essere stimato ex-ante, ma è opportuno sottolineare fin da subito che l'onere effettivo può risultare diverso (maggiore o minore) in relazione non solo all'andamento dei prezzi ma anche alle variazioni della platea dei beneficiari, che possono essere indotte anche da elementi esogeni (es. nuove agevolazioni sociali basate sull'ISEE che aumentano le dichiarazioni presentate all'INPS). La necessità di prevedere un meccanismo di adeguamento nel caso in cui l'onere effettivo risulti superiore a quello stanziato, o di restituzione/accantonamento nel caso opposto, è trattato nel paragrafo successivo.

In allegato sono riportate le stime degli oneri annui connessi ai bonus sociali per disagio economico (elettricità e gas) e per disagio fisico (elettricità), con riferimento al 2024, che sarebbero posti a carico della fiscalità generale.

**In sintesi, la proposta dell'Autorità comporta un onere da fiscalizzare per i bonus sociali del 2024, complessivo tra elettricità e gas, attualmente stimabile pari a circa 780 milioni di euro (per un anno), includendo sia i bonus per disagio economico (inclusi quelli “indiretti” per il gas) che quelli per disagio fisico.**

**Tale stima prende a riferimento la percentuale di riduzione della spesa prevista dalla normativa vigente nel IV trimestre 2023 (30% della spesa lordo tasse per l'energia elettrica e del 15% della spesa al netto delle tasse per il gas) e la soglia ISEE di 9.530 euro (valore corrispondente a quello della normativa originaria, aggiornato per**

---

<sup>4</sup> Si veda a tale proposito, per gli effetti nel 2021-22 delle misure straordinarie di rafforzamento dei bonus sociali, in particolare il paragrafo 4.2 della Relazione di rendicontazione 31 maggio 2023 243/2023/I/com ([www.arera.it/allegati/docs/23/243-23.pdf](http://www.arera.it/allegati/docs/23/243-23.pdf)).

**l'inflazione)<sup>5</sup>, e assume che gli scenari di prezzo 2024 che si evincono attualmente dalle quotazioni *forward* per tale anno.<sup>6</sup>**

Le stime allegate consentono inoltre di valutare anche l'impatto di eventuali scelte diverse di competenza del Governo in tema di politica sociale; rinviando alle analisi più dettagliate in allegato, si segnala che:

1. un eventuale utilizzo di una soglia ISEE più elevata di quella di 9.530 euro comporterebbe un aumento della stima di impatto, a parità di percentuali di riduzione della spesa e di previsioni sui prezzi, fino a circa 1.130 milioni di euro per il 2024 nel caso di mantenimento della soglia ISEE 15.000 attualmente vigente;
2. qualora con l'occasione il Governo intenda invece allineare la riduzione della spesa gas alla riduzione prevista per l'energia elettrica (30% della spesa al lordo delle tasse), e immaginando che venga ripristinata l'aliquota IVA piena sul gas naturale per l'intero 2024, l'onere della fiscalizzazione sarebbe dell'ordine di 1.000 milioni di euro per un anno, in caso di applicazione della soglia ISEE di 9.530.

### **3. La variabilità dell'onere effettivo rispetto alle stime utilizzate per gli stanziamenti**

Occorre considerare che l'onere effettivo dei bonus sociali che si registra in corso d'anno può discostarsi dalle stime predisposte nell'anno precedente e che questo scostamento può dipendere anche dall'ampiezza della platea di titolari del bonus, che può variare anche per effetto di eventi esogeni. Ad esempio, l'introduzione di misure normative che, per settori anche completamente diversi dall'energia, prevedano l'accesso ad agevolazioni sociali basate sull'ISEE può avere l'effetto di aumentare il numero di Dichiarazioni Sostitutive Uniche a INPS, e, per effetto dell'"automatismo" di riconoscimento del bonus<sup>7</sup>, aumentare il corrispondente onere effettivo.

**Se lo stanziamento da parte del Bilancio dello Stato fosse del tutto fisso negli anni, la parte degli oneri per bonus sociale eventualmente eccedente tale stanziamento dovrebbe alternativamente essere posta a carico delle tariffe (e quindi rientrerebbe nel circuito di esazione tramite i fornitori, venendo così a mancare l'obiettivo precipuo**

---

<sup>5</sup> L'aggiornamento inflattivo è stato disposto dall'Autorità con la deliberazione 13/2023/R/com. Fino al 31 dicembre 2023, si applica la soglia ISEE di 15.000 euro (legge di Bilancio 2023, art. 1 comma 17).

<sup>6</sup> Le stime dei prezzi variano nel tempo per cui, in caso di determinazione dei bonus in momenti successivi alla determinazione dell'onere stanziato a carico della fiscalità, si possono generare differenze tra il fabbisogno effettivo e lo stanziamento: come indicazione di sensitività della stima, è stato verificato che a scenari di aumento/riduzione del +/- 33% dei prezzi assunti in sede di determinazione dell'onere corrisponde una variazione dell'onere da fiscalizzare di circa +/- 20%.

<sup>7</sup> L'automatismo è stato introdotto dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv. L. 19 dicembre 2019, n. 157.

della misura di fiscalizzazione integrale di detto onere) o a **detrazione dell'importo disponibile per l'erogazione del bonus nell'anno successivo.**

**È pertanto necessario prevedere un meccanismo che preveda, nella determinazione dell'importo a carico della fiscalità per l'anno successivo ( $n+1$ ), il recupero (o la restituzione) dell'eventuale differenza positiva (o negativa) tra l'onere effettivo nell'anno  $n$  e il valore stanziato per il medesimo anno.** Nel caso degli oneri nucleari, è prevista una comunicazione dell'Autorità al Governo, a fine giugno nell'anno  $n$ , con individuazione dell'onere previsto per l'anno  $n+1$  in sede di legge annuale di Bilancio.<sup>8</sup>

Pertanto, anche per gli oneri relativi ai bonus sociali, ove trasferiti alla fiscalità generale, occorre quindi prevedere che, prima della definizione della legge di Bilancio, l'Autorità fornisca al Governo una prima stima dell'eventuale differenza da recuperare (se positiva) aumentando lo stanziamento per l'anno successivo, o da utilizzare per diminuire lo stanziamento dell'anno successivo se tale differenza è negativa. Tuttavia, una consuntivazione precisa può essere condotta solo nei primi mesi dell'anno  $n+1$  (come evidenziato dall'Autorità più volte nelle Relazioni di rendicontazioni previste dall'art. 2-bis del decreto-legge 17/2022).

In caso di differenza positiva tra onere effettivo dell'anno  $n$  e onere stimato in via previsionale, qualora la legge di bilancio dell'anno  $n+1$  non disponesse delle risorse necessarie, sarebbe inevitabile ridurre proporzionalmente l'intensità della riduzione della spesa per i beneficiari (a parità di condizioni di prezzo e di platea), non essendo più possibile recuperare tale differenza ricorrendo al gettito tariffario.

#### **4. Segnalazione in merito alla opportunità di prevedere ulteriori proposte nei prossimi anni**

Il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri “non collegati al settore dell'energia”, oggetto dell'obiettivo intermedio M1.C2-7 del PNRR, non può essere raggiunto in un unico passaggio per evidenti motivi di compatibilità con le politiche di bilancio. A tale proposito, l'Autorità propone che la norma in base alla quale è stata formulata questa proposta, che attualmente prevede una sola occasione, venga modificata in modo che l'Autorità sia tenuta a presentare ogni anno una ulteriore proposta. In questo modo si avvierebbe un percorso di medio periodo che potrebbe portare grandi benefici al mercato

---

<sup>8</sup> Nel termine previsto dall'art. 1 co. 23 della legge 197/2022, l'Autorità ha comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la stima degli oneri per il 2024; la necessità di stanziamento per lo stesso anno risulta inferiore all'onere stimato per la possibilità di recuperare alcuni fondi già raccolti per la finalità degli oneri nucleari e non ancora effettivamente utilizzati.

## Allegato A

dell'energia elettrica, interessando via via altri oneri generali che contribuiscono al finanziamento di diverse politiche pubbliche, quali:

- gli oneri relativi alle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia che afferiscono alla **politica industriale** e sono al momento finanziati tramite una forma di redistribuzione dell'onere per il supporto alle fonti rinnovabili;
- gli oneri per il regime tariffario speciale agli usi di trazione ferroviaria (esclusi i servizi passeggeri sulla rete Alta Velocità) che contribuiscono alle **politiche di mobilità**, promuovendo di fatto la mobilità collettiva su ferro, che presenta notevoli vantaggi ambientali rispetto agli altri vettori;
- in relazione alle **politiche di sostenibilità ambientale**, si rammenta che la maggior parte degli oneri generali deriva dagli strumenti di supporto allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.<sup>9</sup>
- ancora in relazione alle politiche di sostenibilità, gli oneri generali per la promozione dell'efficienza energetica (c.d. "certificati bianchi" o TEE – Titoli di efficienza energetica) che sono attualmente finanziati con raccolta tariffaria che grava sia sulle bollette elettriche che su quelle del gas.

L'Autorità ritiene che in tal modo ulteriori proposte compatibili con i vincoli di bilancio potrebbero essere sviluppate, in successivi *step* del percorso di progressiva fiscalizzazione degli oneri generali avviato con la Legge di Bilancio 2023, al quale l'Autorità guarda con molto favore.

---

<sup>9</sup> Tali strumenti hanno forme diverse, che si sono andate evolvendo nel tempo. Si richiama qui una proposta già avanzata dall'Autorità nella Memoria 486/2021/I/com ([www.arera.it/allegati/docs/21/486-21.pdf](http://www.arera.it/allegati/docs/21/486-21.pdf)) per una forma ibrida (in parte tramite la fiscalità generale e in parte tramite la raccolta tariffaria) di finanziamento degli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili.



**Allegato – stime di impatto per il 2024 della proposta di trasferimento alla fiscalità generale degli oneri per bonus sociali (elettricità e gas)**

**Premessa**

Le stime descritte nel seguito assumono che nel corso del 2024 il regime delle CCI (compensazioni integrative) non sia più attivo e che quindi torni ad essere applicato il quadro normativo previgente in materia di meccanismi di sostegno ai clienti in condizioni di disagio economico nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. L'entità dei bonus risulta, dunque, da calcolare sulla base dei criteri indicati dalla rispettiva normativa:

- per l'energia elettrica: DM 29/12/2016 (art.1, co.1) che fissa lo sconto al **30% della spesa lorda annua**;
- per il gas: DL 185/08 (art.3, co.9) che fissa lo sconto pari al **15% della spesa netta annua**.

**Ipotesi relative alle platee di beneficiari**

L'attuale soglia ISEE pari a 15.000 euro è valida fino al 31 dicembre 2023. La decisione sulla soglia da applicare nel 2024 è di stretta competenza del Governo, quindi verranno esaminati tre scenari possibili:

- mantenimento della soglia ISEE 15.000 anche per il 2024 (con mantenimento della riduzione del bonus all'80% del bonus "pieno" tra 9.500 e 15.000)
- riduzione della soglia ISEE a 12.000 per il 2024 (con mantenimento della riduzione all'80% come sopra)
- ritorno alla soglia ISEE "originaria" aggiornata per l'inflazione, pari a circa 9.500 euro.

Per ciascuna di queste ipotesi, si assume che per tutto il 2024 abbia diritto ai bonus un numero di beneficiari pari a quello attualmente stimato per la fine del 2023 e per semplicità non si assume alcuna crescita nel corso del 2024.

Nel caso di mantenimento della soglia ISEE al livello attuale, la platea risulta pari a: **4,35 M per l'elettrico e 2,72 M per il gas**.

Negli altri due casi, occorre effettuare la ripartizione di queste platee tra le diverse fasce di ISEE. Tale ripartizione non si può ritenere ancora consolidata ed è quindi da

## Allegato A

considerare come approssimativa, soprattutto in merito alla distinzione dell'attuale classe d nelle due fasce ISEE (da 9.530 a 12.000 € e da 12.000 fino a 15.000 €)<sup>10</sup>:

Milioni di beneficiari	classi a,b,c	classe d<12k	classe d<15k	<b>TOTALE</b>
<b>Settore elettrico</b>	2,82	0,80	0,73	<b>4,35</b>
<b>Settore gas</b>	1,75	0,53	0,44	<b>2,72</b>

### Stime relative ai costi annui attesi per i meccanismi di sostegno

Sulla base delle migliori stime attualmente formulabili in merito ai prezzi medi che si potranno registrare nel 2024 sui mercati all'ingrosso del gas e dell'energia elettrica, e tenendo conto di una ampia fascia di volatilità dei prezzi (vd oltre), la seguente tabella indica le stime del costo dei meccanismi di sostegno per i clienti in condizioni di disagio economico nel 2024:

<b>stime in M€/anno</b>	ISEE fino a 9.530 (bonus al 100%)	ISEE fino a 12.000 (bonus all' 80%)	ISEE fino a 15.000 (bonus all' 80%)
<b>Settore elettrico</b>	560 ± 110	690 ± 140	820 ± 160
<b>Settore gas</b>	180 ± 50	230 ± 60	260 ± 70
<b>TOTALE</b>	<b>740 ± 160</b>	<b>920 ± 200</b>	<b>1.080 ± 230</b>

Il costo complessivo dei due meccanismi di bonus sociale “base” risulta dunque crescente, in funzione della dimensione della platea, da un minimo di circa 740 M€ (platea ISEE fino a 9.530) fino a un massimo di circa 1.080 M€ (platea ISEE fino a 15.000 €); tali stime risultano affette da un'incertezza massima del 20% circa in relazione ai diversi possibili scenari di mercato.

Tali quantificazioni trascurano il costo del meccanismo di sostegno dedicato alla fornitura di energia elettrica per i clienti in disagio fisico e l'eventuale evoluzione che potrebbe intervenire nella dimensione della platea dei beneficiari di bonus gas con particolare riferimento ai cosiddetti “clienti indiretti” (per il bonus gas, nel caso di clienti con riscaldamento centralizzato a gas); per tenere conto anche di questi, si possono aumentare le stime di circa **40 ± 10 M€**.

<sup>10</sup> Tra le due fasce della classe d, la ripartizione è avvenuta in modo qualitativo, anche sulla base dei dati riportati qui: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2052%20-%20Rapporto%20di%20monitoraggio%20ISEE%202021/QRS-52-Rapporto-ISEE-2021.pdf>

**Pertanto, nell'ipotesi presa a riferimento per la proposta dell'Autorità, si assume un onere di 780 milioni di euro (pari a 740 + 40).**

### **Stime relative ai prezzi**

Con riferimento ai prezzi dell'energia elettrica e del gas all'ingrosso, sono state formulate ipotesi in linea con le quotazioni *forward* disponibili a fine luglio con riferimento all'intero 2024, integrate con un'analisi di sensitività che consenta di valutare la variabilità delle stime di costo. A tal fine si sono assunti i seguenti scenari<sup>11</sup>:

- basso, PUN=100 €/MWh, Cmem=30 €/MWh (prezzi simili a quelli registrati tra giugno e luglio 2023);
- medio, PUN=150 €/MWh, Cmem=53 €/MWh (scenario al momento più probabile);<sup>12</sup>
- alto, PUN=200 €/MWh, Cmem=76 €/MWh (cautelativa, in caso di rialzi imprevisti).

In sintesi, quindi, le fasce di prezzo considerate per l'analisi di sensitività sono le seguenti:

- elettricità, PUN medio annuo di **150 ± 50 €/MWh**
- gas, prezzo del gas all'ingrosso medio annuo (Cmem) di **53 ± 23 €/MWh**.

Con riferimento a tali scenari di prezzo sono state sviluppate anche le stime relative alle aliquote applicabili ai clienti domestici per gli oneri generali di sistema elettrici (Asos e Arim). Per quanto riguarda, invece, le tariffe per servizi di rete (trasporto, distribuzione e misura), i cui corrispettivi sono del tutto indipendenti dalle condizioni di mercato, si è potuto fare altro che ipotizzare che nel 2024 siano mantenute le stesse del 2023.

### **Valutazioni**

Il settore elettrico risulta quindi essere molto più costoso del gas e su questo giocano tre diversi fattori:

- **l'entità dello "sconto"** o, più precisamente, dei coefficienti di riduzione della spesa di riferimento previsti dalla normativa originaria del bonus e utilizzati per questa stima, pari al 30% della spesa lorda vs 15% della spesa netta, pari a circa il 12% della lorda (vd premessa);

---

<sup>11</sup> L'intervallo di variabilità del prezzo del gas è coerente con quello considerato per il PUN elettrico

<sup>12</sup> Lo scenario medio corrisponde agli ultimi valori disponibili dei prezzi *forward* per l'anno 2024.

## Allegato A

- il **valore assoluto della spesa media annua dei titolari di bonus**, prodotto del prezzo medio di ciascun vettore e dei rispettivi volumi di energia attribuiti ai diversi “profili” di titolari di bonus; in merito a questo secondo fattore, non ci si riferisce ai valori assunti per gli “utenti tipo” (2700 kWh/anno dell’elettrico e 1400 Smc/anno del gas), ma al volume medio di energia di riferimento per i clienti beneficiari di bonus; tale volume di energia è differenziato in funzione di alcune caratteristiche, in particolare il numero di componenti il nucleo familiare, il tipo di utilizzo del gas e la zona climatica in caso di uso di riscaldamento; inoltre, il valore totale di spesa dipende anche del mix effettivo delle diverse tipologie di beneficiari<sup>13</sup>;
- le **diverse platee**, in quanto quella per il settore elettrico (es. circa 4,4 milioni di beneficiari nel caso di ISEE mantenuto a 15.000 €) è largamente preponderante rispetto a quella per il settore gas (circa 2,8 milioni di beneficiari nella stessa ipotesi).

Si osserva, infine, come la quantificazione relativa al costo del meccanismo di bonus gas per il 2024 risulti indipendente dalle scelte che il Governo potrà effettuare in merito al mantenimento o all’interruzione dell’agevolazione fiscale sull’IVA (ridotta al 5%) poiché, come sopra ricordato, l’attuale criterio di calcolo del bonus gas prevede di riferirsi alla spesa annua al netto di tasse e imposte. Tuttavia, qualora il Governo volesse valutare di intervenire sulla normativa primaria (il già citato DL 185/08), ad esempio per equiparare il criterio di calcolo del bonus gas a quello del bonus elettrico, tale aspetto fiscale diventerebbe rilevante. A titolo puramente esemplificativo, se anche il bonus gas venisse definito pari al 30% della spesa annua lorda, come avviene per l’elettricità, le stime di costo per il bonus gas sopra illustrate dovrebbero essere:

- moltiplicate per circa 2,1 volte, qualora venisse mantenuta l’agevolazione fiscale;
- moltiplicate per circa 2,4 volte, qualora venisse ripristinato il regime fiscale precedente.

---

<sup>13</sup> Ciò comporta che i volumi medi di energia associati agli utenti con bonus sono diversi dagli utenti tipo: 2.444 kWh/anno per energia elettrica e 843 Smc per il gas (circa il 50% dei clienti con bonus gas ha un consumo inferiore a 500 Smc/anno).